

Trasparenza

Per avere dati e notizie non serve più motivazione

Guglielmo Saporito

Tagliando di revisione alle norme sulla **trasparenza della pubblica amministrazione**: così si possono sintetizzare le modifiche introdotte al decreto legislativo 33/2013. Quasi ogni articolo della norma del 2013 è rettificato dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura il 20 gennaio.

L'espressione «**accesso civico**» è promossa e, dall'originario articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, trova ora posto anche nell'intestazione dello stesso decreto: si tratta di una promozione che conferma la prevalenza della pubblicità sulla riservatezza, eliminando qualsiasi tipo di ostacolo all'accesso.

Con questa chiave di lettura le numerose modifiche del 2016 si riuniscono nella logica di rafforzare la posizione del cittadino. Gli articoli 2, 3 e 5 del decreto attuale pongono il principio della massima libertà di accesso ai dati, in coerenza anche a principi sovranazionali che affiancano alle qualità di "cittadino" quella di "contribuente" come soggetto che ha sempre un interesse al corretto svolgimento dell'attività pubblica (direttiva Ue 2014/25 su appalti pubblici, punto 128 del preambolo).


Il prezzo che si paga per il diritto a essere informati e per la possibilità di interessarsi di tutto, fino al limite della mera curiosità (in senso costruttivo), è rappresentato dal diritto alla riservatezza: per lo Stato, si parla di riservatezza per sicurezza pubblica, relazioni interna-

zionali e dati circa la stabilità finanziaria; per i privati, il limite della riservatezza coincide con i dati personali o gli interessi economici e commerciali, questi ultimi desumibili, ad esempio, dalle norme fiscali sulle invenzioni. Oggi, l'articolo 6 del decreto legislativo elimina l'onere di motivare il perché della richiesta (tecnicamente, dimostrare la "legittimazione soggettiva"), perché dovrà essere il soggetto pubblico a dover dimostrare quali propri interessi ostacolano l'accesso del cittadino (articolo 3 del Dlgs).

Discorso diverso riguarda i rapporti tra privati, quando l'informazione richiesta superi i limiti di tipo condominiale o la conoscenza dei crediti altrui verso la pubblica amministrazione (per poterli aggredire: Tar Lazio 8639/2013), cioè quando si chiedono dati relativi alla famiglia o diritti personalissimi quali quello alla salute. In questo caso occorre dimostrare un interesse alla conoscenza delle informazioni.

Non è poi un caso che l'accesso a dati e notizie sia un contrappeso alle procedure di assenso automatico, quando cioè al silenzio della pubblica amministrazione corrisponde l'inizio di una attività, edile o commerciale, per esempio.

Tutta questa la massa di dati accessibili sono poi agevolati da tecniche informatiche, perché, ad esempio, l'accesso può avvenire attraverso collegamenti ipertestuali ad altri siti (link, articolo 9



Diritto d'accesso

● Per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati a prendere visione e a estrarre copia di documenti amministrativi. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce - secondo la legge 241/1990 - principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere

del Dlgs) superando problemi di costi e spazi, ed eliminando costi (come quando, per l'accesso ai 70 Dvd della vicenda Concordia, lo Stato chiese oltre 25 mila euro invece di 250: Tar Lazio 4871/2014).

L'intero meccanismo dell'accesso ha poi ricadute sugli apparati di controllo e di giustizia: di ogni ritardo o diniego è informata l'Autorità anticorruzione e vi è possibilità di agire dinanzi al giudice amministrativo (Tar) con procedure accelerate (30 giorni per ricorrere) e relativamente economiche (contributo unificato, 300 euro), potendo contare su sentenze in forma semplificata (articolo 116 del Dlgs 104/2010, codice processo amministrativo). Chi subisce un diniego, tuttavia, non può contare sull'indennizzo di 30 euro per ogni giorno successivo al trentesimo (articolo 28 del Dl 69/2013). Di particolare rilievo è l'incentivo a partecipare a sistemi di dibattito pubblico (articolo 6 del Dlgs) in coerenza con quanto previsto nel Dlgs che riguarda l'applicazione di direttive Ue in tema di appalti. L'unico passo indietro, per adesso, emerge (articolo 32) nella modifica dell'articolo 38 del Dlgs 33/2013: il decreto legislativo sottrae infatti alla pubblicazione i pareri dei valutatori pubblici che risultino contrari alla realizzazione di investimenti in opere pubbliche. Per avervi accesso occorre ancora dimostrare uno specifico, dettagliato interesse.

